

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	Pag. 1
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
CONVOCAZIONI	» 6
RELAZIONI PRESENTATE	» 12

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1969, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* FABBRÌ. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fada.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275);

(Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa).

Il relatore Di Lisa illustra dettagliatamente il nuovo testo del disegno e delle proposte di legge concernenti provvidenze per le zone terremotate della Sicilia, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 10 dicembre 1969, analizzando, in particolare, le singole disposizioni che comportano maggiori

spese rispetto all'onere inizialmente previsto dalla iniziativa legislativa governativa e le relative indicazioni di copertura, che ricalcano il meccanismo di finanziamento, già elaborato nel testo originario del disegno di legge n. 1689. Premesso di ritenere compatibile tale meccanismo di copertura anche a fronte delle nuove e maggiori spese implicate dal nuovo testo, il relatore prospetta la esigenza di introdurre talune modificazioni agli articoli 27, 27-bis, 32-bis, 33, 35, 39 e 42 del predetto testo unificato e conclude, raccomandando vivamente alla Commissione di definire, sollecitamente e in modo positivo il proprio parere sul provvedimento in esame.

Il deputato Ferretti esprime consenso con il provvedimento, nella nuova formulazione, pur ricordando che la sua parte aveva proposto, in sede di Commissione competente in via primaria, la concessione di un contributo a fondo perduto in favore degli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, anziché l'autorizzazione agli stessi istituti a contrarre mutui a totale carico dello Stato, ovvero a carico degli istituti medesimi, così come prospettato dal relatore Di Lisa.

Il deputato Gunnella riferisce anch'egli il favorevole orientamento del gruppo repubblicano sul progetto di legge, quale risulta elaborato dall'apposito Comitato della Commissione lavori pubblici, ed auspica un sollecito intervento del Ministero delle partecipazioni statali per la predisposizione dei piani di intervento e per la realizzazione dei programmi contemplati all'articolo 59 del decreto-legge n. 79, convertito nella legge n. 241 del 1968.

Il deputato Cottone manifesta, anzitutto, il più vivo rammarico per il mancato accoglimento, da parte della Commissione di merito, di una serie di emendamenti, intesi ad estendere talune delle provvidenze considerate nel progetto di legge in esame in favore delle zone terremotate della Sicilia orientale. Lamenta, poi, che, nel provvedimento, siano state inserite disposizioni per interventi, certamente necessari e non ulteriormente indilazionabili, ma che non sembrano inquadarsi nell'ambito delle provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai movimenti sismici e che più adeguatamente avrebbero dovuto formare oggetto di una autonoma iniziativa legislativa. Riccolgendosi, quindi, ad una personale esperienza, lamenta che le competenti amministrazioni interessate non abbiano tenuto in nessuna considerazione una

iniziativa, da lui stesso segnalata, per la realizzazione di case prefabbricate antisismiche, iniziativa che avrebbe comportato inestimabili vantaggi sia per il minor tempo di costruzione, sia per la facilità di reperimento del materiale, sia per il costo di produzione certamente inferiore al costo di fabbricazione delle baracche.

Il deputato Tarabini pone alla Commissione alcuni interrogativi circa la entità delle somme finora erogate e ancora da erogare in favore dei terremotati siciliani, circa la idoneità delle disposizioni proposte ad avviare alla ormai cronica lentezza nella esecuzione delle opere e, soprattutto, circa il problema delle implicazioni finanziarie. Al riguardo, osserva che il progetto in esame, pur ricorrendo allo stesso meccanismo di copertura, modificato, già previsto dal disegno di legge 1689 (richiamando, cioè disponibilità di bilancio risultanti da una diversa ripartizione nell'arco temporale delle somme già stanziare per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia, attraverso la riduzione delle *tranches* 1969 e 1970 ed il corrispondente aumento dell'annualità 1971), ribalta, in definitiva, i maggiori oneri a carico dell'anno finanziario 1971 e si esime, quindi, dal formulare una specifica indicazione di copertura finanziaria: il vincolo posto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione non è certamente rispettato, quando gli oneri implicati da una legge di spesa sono rinviati a carico di esercizi futuri (cita, al riguardo, i termini della nota sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale).

Il deputato Gioia condivide le considerazioni e le osservazioni del relatore e concorda con le sue conclusioni; aggiunge che le proposte elaborate dall'apposito comitato della Commissione lavori pubblici trovano riscontro nelle precedenti leggi in favore dei terremotati della Sicilia (con l'unica eccezione del contributo in favore degli istituti per le case popolari) e sottolinea la assoluta ed urgente necessità di procedere alla integrazione di taluni fondi, ormai dimostratisi insufficienti a fronteggiare oneri già imposti da leggi precedenti.

Il deputato Amodei fornisce taluni chiarimenti sui danni subiti dagli istituti autonomi per le case popolari a seguito della occupazione degli alloggi da parte dei terremotati.

Il deputato Busetto, infine, ricorda il drammatico appello delle stesse autorità locali per sollecitare la definizione legislativa delle provvidenze in esame.

Il Sottosegretario Fada, pur rendendosi conto della estrema urgenza di varare il provvedimento, dichiara che, a causa del brevissimo intervallo di tempo trascorso tra la definizione del provvedimento medesimo da parte della Commissione lavori pubblici e la convocazione della Commissione bilancio per il parere sulle implicazioni finanziarie e tenuto anche conto delle vicende sindacali nelle quali è attualmente interessato il personale delle amministrazioni finanziarie, il Ministero del tesoro non è in grado di presentare alla Commissione una sua valutazione sulle numerose modifiche, introdotte nel testo del disegno e delle proposte di legge, prima di martedì della prossima settimana.

Il relatore Di Lisa prende atto delle dichiarazioni rese, a nome del Governo, dal Sottosegretario Fada, ma, in considerazione della assoluta necessità di definire il provvedimento prima della scadenza dell'anno finanziario in corso (pena la impossibilità di utilizzare gli stanziamenti predisposti sul bilancio 1969), ritiene che la Commissione possa adottare immediatamente una decisione, indipendentemente dalla valutazione che il Tesoro farà delle implicazioni finanziarie, tanto più che il provvedimento conferma un sistema di copertura già adottato nel testo originario della iniziativa legislativa governativa.

Il Presidente Fabbri, prescindendo da qualsiasi considerazione di merito, rileva che la implicazione di copertura trasferisce, in definitiva, la rilevante maggiore spesa a carico di bilanci di esercizi futuri, sicché tale indicazione, anche se formalmente accettabile, sostanzialmente desta qualche perplessità e qualche preoccupazione, anche in mancanza di qualsiasi valutazione, al riguardo enunciata da parte del Governo; invita la Commissione a riflettere anche sulla portata dell'articolo 40 del nuovo testo (che autorizza l'ANAS a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavato netto di 120 miliardi), prima di adottare una decisione definitiva.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Gioia, Ferretti, Cottone, Gunnella e Tarabini, e su proposta del relatore Di Lisa la Commissione delibera, a maggioranza, di adottare la seguente decisione:

« La Commissione ha ritenuto compatibile il meccanismo di copertura, prospettato dagli articoli 27 e 27-bis del nuovo testo, anche a fronte delle maggiori spese implicate rispettivamente dalle disposizioni contenute negli articoli 21, 26, 36, 39 e 41, nonché dalle norme formulate agli articoli 32-bis, 33, 34, 35 e 42.

La Commissione ha, pertanto, deliberato, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato, subordinatamente all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito delle seguenti modifiche al predetto testo unificato:

A-1) considerato che gli stanziamenti per la realizzazione del programma di sviluppo agricolo, dall'articolo 39 posti a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono essere contenuti nella misura annua di lire 13.600 milioni, il testo del predetto articolo 39 dovrà risultare modificato, nel senso di ridurre i predetti stanziamenti da lire 14.000 milioni a lire 13.600 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974;

2) conseguentemente e in relazione alla minore spesa implicata dalla proposta nuova formulazione dell'articolo 39, il secondo comma dell'articolo 27 dovrà risultare modificato, nel senso di aumentare gli stanziamenti per l'esercizio 1970 da 57.500 milioni a 57.900 milioni e, corrispondentemente, ridurre gli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1971 da 60.335 milioni a 59.935 milioni.

B-1) Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Ministero del lavoro per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32, la Commissione ha ritenuto che l'incremento del limite di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 31-bis dovrà risultare aumentato da 500 a 700 milioni;

2) la ripartizione dello stanziamento globale di lire 4 miliardi, prevista dal primo comma dell'articolo 33, dovrà essere modificata in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970;

3) la Commissione ha espresso parere contrario alla attuale formulazione dell'articolo 35, poiché non ritiene di poter consentire sulla assunzione di mutui da parte degli istituti autonomi per le case popolari a totale carico dello Stato. La Commissione suggerisce, peraltro, la seguente nuova formulazione dell'articolo 35, che autorizza l'accensione di mutui a carico degli istituti predetti e, contestualmente, dispone la concessione di un contributo del 4 per cento per l'indennizzo dei danni subiti dagli istituti medesimi: « Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo, allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

« I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le predisposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

« Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo nella misura del 4 per cento.

« La somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1970 al 1999 »;

4) la Commissione ha rilevato ancora la esigenza di operare uno scorrimento degli esercizi finanziari (dal 1969-1970 al 1970-1971), in cui viene ripartita la spesa prevista dall'articolo 42 per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 79/1968, convertito con modificazioni, nella legge n. 241/1968;

5) conseguentemente, in relazione alle precedenti modifiche suggerite, l'articolo 27-bis dovrà risultare modificato nel senso di:

ridurre da lire 5.000 milioni a lire 4.800 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1968;

ridurre da lire 5.000 milioni a lire 4.790 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1970;

corrispondentemente, aumentare da lire 6.000 milioni a lire 6.410 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1971.

La Commissione segnala, ancora, alla competente Commissione di merito la opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 21 nei seguenti termini:

« Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo articolo 30, nonché ai comuni di Montevago, Gibellina e Salaparuta, sul fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti ».

La Commissione suggerisce, infine, la seguente nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 34:

« Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Elkan.

Proposta di legge:

Alessi ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2092).

Il relatore de Meo illustra favorevolmente il provvedimento; auspica, per altro, che non si debba giungere ad una ulteriore proroga.

Nella discussione generale prendono la parola i deputati Guadalupi, D'Alessio e Bufone.

L'onorevole Guadalupi, dopo aver ricordato i tre compiti che la legge istitutiva ha assegnato alla Commissione d'inchiesta e il ristretto ambito di tempo fissato in origine dal legislatore, dà atto alla Commissione del grande lavoro svolto. Facendo, per altro, riferimento alla motivata relazione della proposta di legge in esame firmata da tutti i deputati componenti la Commissione d'inchiesta, si preoccupa che, in effetti, l'arco di tempo previsto dal provvedimento in esame per il completamento della valutazione del materiale istruttorio e la redazione della relazione finale possa protrarsi ulteriormente. Comunque, dichiara che assicurazioni a riguardo del relatore e del rappresentante del Governo — che, pur senza entrare nel merito, tranquillizzino il suo gruppo circa il rispetto della volontà del legislatore che volle che fosse fatta luce di verità sui ricordati eventi — comporteranno il voto favorevole suo e del suo gruppo.

L'onorevole De Lorenzo rileva che il prolungarsi dei lavori della Commissione è dovuto ad interferenze che si intrecciano tra in-

chieste amministrative e procedimenti giudiziari.

L'onorevole D'Alessio mette in rilievo l'intenso lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta e, annunciando il voto favorevole del suo gruppo, ribadisce la necessità che la Commissione proceda nelle indagini acclarando per intero i fatti di cui è stata investita.

L'onorevole Buffone ricorda anche lui l'intenso lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta e ritiene che la nuova proroga possa essere sufficiente per il completamento dei suoi lavori.

Nella replica il relatore insiste sulla complessità delle indagini, che ha resa necessaria la nuova richiesta di proroga.

Il rappresentante del Governo, a sua volta, dichiara di non opporsi alla proroga, manifestando, per altro, il più vivo desiderio che l'inchiesta possa al più presto concludersi.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo unico, al quale, su proposta del relatore, apporta due emendamenti: uno, riduce la proroga al 30 giugno 1970, l'altro, introduce dopo il primo comma, il seguente altro: « La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969 ».

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1969, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Alessandrini ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il Presidente dà preliminarmente notizia del parere espresso dal Comitato pareri della V. Commissione sul testo suddetto.

Dopo interventi dei Sottosegretari Alessandrini e Vetrone, dei deputati Ferretti, Amodei, Gunnella e Fiorot, del Relatore Cusumano e del Presidente Baroni, la Commissione approva i primi 21 articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto, con un emendamento all'articolo 21 suggerito dalla Commissione bilancio e fatto proprio dal relatore e con alcuni emendamenti presentati dal deputato Fiorot agli articoli 4, 5 e 6 del testo suddetto.

La Commissione non approva un emendamento presentato dal deputato Amodei all'articolo 1 e un emendamento presentato dal Sottosegretario Vetrone all'articolo 4.

Su richiesta del Governo e dopo interventi dei deputati Ferretti, Amodei e Gioia, il seguito della discussione degli articoli è rinviato a martedì 16 dicembre, alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 16 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale. (*Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (532-B) — Relatore: Patrini.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (*Urgenza*) (1815) — (*Parere della V Commissione*);

SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimeposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1981) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Bima.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRACASSI ed altri: Trattamento economico di missione del personale dell'Ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291 (292) — Relatore: Laforgia — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 16 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-

legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, numero 240 (495) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Cusumano.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 17 dicembre, ore 18.

COMMISSIONI RIUNITE

(II Affari interni e XIV Igiene e sanità)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DE MARIA: Sistemazione dei veterinari coadiutori addetti agli uffici veterinari comunali (1265);

— Relatori: Sgarlata, *per la II Commissione*; Andreoni, *per la XIV Commissione*;

DE MARIA: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (1266);

— Relatori: Foschi, *per la II Commissione*; Andreoni, *per la XIV Commissione*;

BOFFARDI INES: Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (2069);

— Relatori: Mattarelli, *per la II Commissione*; Boffardi Ines, *per la XIV Commissione*);

— (*Parere della V e della XIII Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Bresnani.

Esame degli emendamenti presentati dal Ministro segretario di Stato Eugenio Gatto al disegno di legge n. 808:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali — Relatore: Mancini Antonio.

Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionali:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

— Relatore: Bosco.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età e per la iscrizione nelle liste elettorali (1912) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Bosco.

Parere sulle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 17 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la « RAI-Radiotelevisione italiana » (1911) — Relatore: Di Giannantonio — (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1837) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1838) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (1633) — Relatore: Salvi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

Esame delle proposte di legge:

SPADOLA: « Modificazione della legge 2 aprile 1968, n. 408 recante norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (1040) — Relatore: Pellicani — (*Parere della V Commissione*);

URSO ed altri: Norme integrative della legge 22 dicembre 1960, concernenti la sistemazione del personale dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza in particolare situazione (1440) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 dicembre 1956, n. 1326, 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Pellicani — (*Parere della V Commissione*);

DI PRIMIO: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035) — Relatore: Boldrin;

ROBERTI ed altri: Estensione del personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CAVALIERE: « Modificazione alla legge 18 febbraio 1963, n. 86, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1151) — Relatore: Pellicani — (*Parere della V e della VII Commissione*);

CANESTRARI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato » (1466) — Relatore: Pellicani — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore TESAURO: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1980) — Relatore: Vassalli — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'au-

mento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891) — Relatore: La Loggia — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585) — Relatore: Martini Maria Eletta.

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 17 dicembre, ore 16.

Parere sui disegni di legge:

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (328) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci;

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci.

Parere sulle proposte di legge:

ZAPPA: Vaccinazione antitubercolare obbligatoria (798) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini;

CERVONE e PENNACCHINI: Uso obbligatorio di un casco protettivo per i conducenti e i trasporti su ciclomotori, motoveicoli e biciclette (1066) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Sabadini.

Parere sulle proposte di legge:

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti le lavoratrici madri (795);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Lenoci.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2115) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Sabadini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 17 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media (1709) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

IANNIELLO: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Badaloni Maria.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ZACCAGNINI ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475) — Relatore: Biasini.

Esame delle proposte di legge:

Senatore DE LUCA: Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1629) — Relatore: Bertè;

CALVETTI ed altri: Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici (1808) — Relatore: Racchetti.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (686);

— Relatore: Rausa — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1887) — Relatore: Degan — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (*Urgenza*) (731) — Relatore: Carra — (*Parere della V Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339);

(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Degan.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BENOCCI ed altri: Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (699);

BOIARDI ed altri: Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1499) — Relatore: Polotti — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SCALIA: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (821);

IANNIELLO: Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (1291);

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della IV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

IANNIELLO: Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani (1289) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

IANNIELLO: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1290);

SCALIA: Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla

pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1357);

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della IV Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

EVANGELISTI: Applicazione dell'articolo 20, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato, agli operai in pensione della Difesa, passati in ruolo prima del 1° luglio 1956 (1243) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Mancini Vincenzo;

BOFFARDI INES: Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (2069) — (*Parere alla II e XIV Commissione*) — Relatore: Allocca.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 17 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346) — Relatore: Bartole — (*Parere della I, della V e della XII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

DE MARIA: Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 (1267) — Relatore: Andreoni — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ANDREONI ed altri: Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno tre anni (1509) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina — (*Parere della II Commissione*).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 18 dicembre, ore 17.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 (1724);

— Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.